

Bruxelles, 27 aprile 2026
(OR. en)

8596/26
ADD 1

DELECT 79
DENLEG 35
FOOD 48
VETER 60

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2633 annex
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e l'inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell'elenco dei prodotti composti esenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2633 annex.

All.: C(2026) 2633 annex

Bruxelles, 27.4.2026
C(2026) 2633 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato della Commissione

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e l'inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell'elenco dei prodotti composti esenti

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (articolo 3)

In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell'Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato" - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio¹. La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l'ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da "ex", tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, salvo altrimenti disposto.

Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da "ex". Ad esempio, per quanto riguarda "ex 2001 90 65", non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontaliere per i prodotti riportati nella colonna (2).

Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l'esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Codici NC	Spiegazioni
(1)	(2)
1704, ex 1806	Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato bianco, non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1902 19, ex 1902 30, ex 1902 40	Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3,

¹ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj>).

	paragrafo 1, lettera a).
ex 1904 10, ex 1904 20, ex 1904 90	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola, popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais).</p> <p>Preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).</p>
ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, ex 1905 32, ex 1905 40, ex 1905 90	Prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, chips e snack croccanti, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2001, ex 2004, ex 2005, ex 2008 19, ex 2008 99, ex 1604	Olive ripiene di pesce, chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).</p> <p>Cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).</p>
ex 2103	Miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex 2104	Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2106	Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, nonché caramelle, gomme e simili contenenti edulcoranti sintetici anziché zucchero, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2208 70	Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

".